

N. R.G. 124-1/2025 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Paola DI FRANCESCO - Presidente
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza R.G. N. 124-1/2025 PU da:

GIANCARLO DALL'ARA, [REDACTED]

MARIA FRANCA DAVIN, [REDACTED]

entrambi residenti in [REDACTED]

- RICORRENTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9 settembre 2025 Giancarlo Dall'Ara e Maria Franca Davin hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata familiare *ex* artt. 268 e ss. CCII.

I ricorrenti hanno allegato a sostegno della domanda:

- di aver presentato istanza di apertura della liquidazione controllata all'OCC in data 29.5.2025, che ha nominato quale Gestore della crisi la dott.ssa Ylenia Carlini;
- di trovarsi in stato di sovraindebitamento, quale conseguenza dello scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese, in data [REDACTED] di cui erano entrambi soci e delle cui passività - [REDACTED] - sono tenuti a

rispondere ex art. 2312 cod. civ., e che a tale indebitamento gli stessi non sono in grado di fare fronte in virtù del solo reddito derivante dalla loro pensione, pari a circa [REDACTED] ciascuno.

Con ricorso depositato il 27.10.2025 [REDACTED] ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società [REDACTED], estinta in data [REDACTED] deducendo il mancato pagamento di crediti da lavoro pari ad euro [REDACTED], portati da decreto ingiuntivo; crediti rimasti insoddisfatti a seguito dell'infruttuoso pignoramento della società tentato dalla creditrice.

Con decreto del 30.10.2025, i ricorsi sono stati riuniti.

All'udienza del 10.12.2025, la creditrice ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente responsabili; i soci Dall'Ara e Davin hanno invece insistito per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, rilevando che la società difetta dei requisiti dimensionali per l'assoggettamento a liquidazione giudiziale.

All'udienza del 22.1.2026, Giancarlo Dall'Ara e Maria Franca Davin hanno insistito in via principale per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio e, in via subordinata, per l'estensione della procedura al patrimonio della società estinta; la creditrice ricorrente si è rimessa sul punto alla decisione del Tribunale.

Con separato decreto, previa separazione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale (RG n. 148-1/2025 PU), è stata respinta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale per mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII.

Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, III comma lett. b), CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo i ricorrenti la residenza, in [REDACTED] (RO), Via [REDACTED], corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le

disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

L'istanza è stata legittimamente proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCII, compreso come detto nell'ambito delle disposizioni di carattere generale, che al I comma prevede che *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*, indentificando, al II comma, quali membri della stessa famiglia, *“oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 75”*.

Nel caso di specie, tra i ricorrenti, oltre ad intercorrere un rapporto di parentela così come richiesto dalla suddetta norma (trattandosi di coniugi), vi è altresì una totale condivisione delle ragioni e delle circostanze che hanno generato lo stato di sovraindebitamento degli stessi, giacché, come risulta dagli atti, le cause che hanno determinato la condizione di sovraindebitamento in cui versano gli istanti sono da ravvisarsi nella impossibilità, per i ricorrenti, di far fronte alle proprie obbligazioni derivanti dalla pregressa attività economica svolta tramite la società **[REDAZIONE]**, di cui erano soci illimitatamente responsabili (relazione OCC, pag. 12 e ss.).

Ricorrono dunque i presupposti per trattare il procedimento come procedura di sovraindebitamento familiare. Le masse passive e attive in relazione ai singoli soggetti istanti dovranno essere tenute distinte e, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 272 e ss. CCII, ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., dovranno essere compiute dal liquidatore in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dalla professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, dott.ssa Ylenia Carlini, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento, in quanto i redditi percepiti – pari a circa [REDACTED] mensili - non sono sufficienti a far fronte alle passività accumulate dalla [REDACTED].

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 268 CCII, in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che l'impresa societaria collettiva [REDACTED] con la quale in passato i ricorrenti hanno esercitato l'attività [REDACTED] benché estinta da meno di un anno, non è tuttavia assoggettabile a liquidazione giudiziale in virtù del mancato superamento delle soglie di cui al citato art. 2 lett. d) CCII.

Dall'istruttoria condotta d'ufficio e dalla documentazione contabile prodotta dai soci tramite l'OCC emerge la sussistenza congiunta dei requisiti previsti dall'art. 2 co. 1 lett. d). In particolare, i dati contabili esaminati dall'OCC, desunti dalla contabilità semplificata della società, evidenziano la presenza di ricavi lordi inferiori a € 200.000,00 (rispettivamente, € [REDACTED]). Tali dati sono confermati dall'informativa dell'Agenzia delle entrate, che ha dato atto dell'esistenza di operazioni imponibili pari ad [REDACTED] (dichiarazioni IVA del 2023 e 2024). Inoltre, il totale dei debiti della società quantificato dall'OCC ammonta ad [REDACTED], evidentemente inferiore alla soglia di € 500.000,00 prevista dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Gli istanti risultano proprietari dei seguenti beni:

Giancarlo Dall'Ara

i) appartamento sito in [REDACTED] (RO), via [REDACTED], nella relazione dell'OCC; bene gravato da ipoteca volontaria;


ii) autovettura [REDACTED], valutata circa [REDACTED] nella relazione dell'OCC;

Catasto	Titolarietà	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita	Partita
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Maria Franca Davin

- i) appartamento sito in [redacted] (RO), via [redacted] nella relazione dell'OCC; bene gravato da ipoteca volontaria;
- ii) appartamento sito in [redacted] (RO), via [redacted] [redacted] nella relazione dell'OCC;
- iii) fabbricati, magazzini e terreni, siti in [redacted] (RO), [redacted] nella relazione dell'OCC;
- iv) fabbricati, magazzini e terreni, siti in [redacted] (RO), [redacted] nella relazione dell'OCC;

Catasto	Titolari	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita	Partita	Altri Dati
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]



In ottemperanza all'art. 270, co. 2 lett. g) CCII, vista la presenza di beni immobili, il liquidatore provvederà a trascrivere la sentenza di apertura della liquidazione controllata presso gli uffici competenti.

Dalla documentazione prodotta emerge altresì che entrambi i coniugi sono titolari, individualmente, di rapporti di conto corrente, sui quali risulterebbero giacenti delle somme di denaro. Le giacenze sui suddetti conti, nei limiti di quanto più sottoindicato quale ammontare necessario al mantenimento dei debitori, vanno escluse dai beni acquisiti alla procedura.

Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo TFR e di altri emolumenti equipollenti).

La fonte di guadagno degli istanti scaturisce, quanto a Giancarlo Dall'Ara, unicamente dalla pensione, il cui importo medio mensile è pari a circa euro [redacted] netti; quanto a Maria Franca Davin, percepisce una pensione mensile netta di circa euro [redacted].

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex art. 270 CCI*. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato

ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza. Allo stato, questo Tribunale ritiene possibile lasciare nella disponibilità degli istanti l'importo dichiarato quale necessario a far fronte ai propri bisogni primari, corrispondente per Giancarlo Dall'Ara in euro [redacted] e per Maria Franca Davin in euro [redacted] mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCII, richiamato dall'art. 276 CCII.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCII.

Ritenuto, pertanto, che possa confermarsi quale Liquidatore la dott.ssa Ylenia Carlini che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto alla prededucibilità) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli "*crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento*" (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate ("domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure

protettive” e “domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correde”), fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà eventualmente agire in revocatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti e pagamenti eventualmente compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all’art. 270, V comma, CCI all’art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.

Visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara

l’apertura della Liquidazione controllata nei confronti di:

GIANCARLO DALL’ARA, [REDACTED]

MARIA FRANCA DAVIN, [REDACTED]

entrambi residenti in [REDACTED] via [REDACTED]

n o m i n a

Giudice Delegato Rosario Federico

n o m i n a

liquidatrice la dott.ssa **YLENIA CARLINI**, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all’art. 270, III comma, CCI;

ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l’elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- trascriva la presente sentenza nei registri immobiliari in relazione ai beni acquisiti alla procedura;
- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Rovigo: www.tribunale-rovigo.giustizia.it nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità) dei crediti (con particolare riferimento a quelli del difensore dei ricorrenti) alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;

- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

a u t o r i z z a

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

o r d i n a

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

o r d i n a

ai ricorrenti di versare entro e non oltre il 16.2.2006 un fondo spese di euro 1.000,00 nel conto corrente intestato alla procedura;

d i s p o n e

- che sia lasciata allo stato nella disponibilità di **GIANCARLO DALL'ARA** la somma mensile netta di [REDACTED] e, nei confronti di **MARIA FRANCA DAVIN** l'importo mensile netto di [REDACTED] ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento degli stessi in base alle spese quantificate come necessarie al loro

sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.

- che sia provvisoriamente lasciato nella disponibilità dei debitori l'immobile di residenza fino al completamento delle relative procedure di vendita; si ordina fin d'ora il rilascio dell'immobile al termine delle predette procedure.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale in data 28 gennaio 2026

Il Giudice Rel.

Rosario Federico

Il Presidente

Paola Di Francesco